



DN



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento

Prot. n.

Ai Sigg. Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore Studi Penitenziari

Ai Signori Direttori degli Uffici di Staff

OGGETTO: Semplificazioni amministrative introdotte dalla legge 7 agosto 2015 n. 124.

La legge 7 agosto 2015 n. 124, nell'introdurre significative novità in taluni aspetti della Pubblica Amministrazione la cui attuazione è demandata nella maggior parte dei casi a deleghe legislative o regolamenti, ha previsto norme volte ad attuare nuove semplificazioni amministrative di immediata applicazione.

Nell'ambito della riunione tenutasi in data 17 settembre u.s. presso il Gabinetto dell'On.le Ministro, si sono esaminate le norme di pronta applicazione.

Si è convenuto di analizzare le iniziative da porre in essere in ordine all'art. 3 della legge: *-silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici -*, che per comodità di lettura si riporta:

"1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e'



Ministero della Giustizia

reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».

Tanto premesso, è necessario, pertanto, procedere ad una puntuale ricognizione dei procedimenti di interesse di codeste articolazioni al fine di far pervenire i contributi al Gabinetto del Ministro entro il termine fissato del 30 settembre.

Per quanto precede, le SS.LL. avranno cura di trasmettere allo scrivente entro e non oltre il 25 settembre p.v. il lavoro richiesto, previo accurato monitoraggio, se del caso anche con una rappresentazione di eventuali perplessità o dubbi in ordine all'applicazione della norma citata.

Resto in attesa e porgo cordiali saluti.

Cordiali saluti

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo